



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N.20 del 27/02/2017

Raccolta Ufficiale

N. 168

del 23/05/2017

OGGETTO: Comune di Castellana Grotte c/ Società Agriconca. Liquidazione competenze professionali all'Avv. Giuseppe Chiarelli, difensore dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che in data 23.05.2013 è stato notificato all'Ente atto di citazione, acquisito al protocollo generale il 27.05.2013 al n. 10191, con il quale la Società Agriconca di Romanazzi Tommaso & A. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele, ha chiesto al Giudice adito di: "1) preliminarmente, accertata l'infondatezza e nullità del verbale n. 37994 e del pedissequo provvedimento accessorio di sequestro dell'automezzo TG. BD412 CP, come da sentenza n. 197/11 del Giudice di Pace di Putignano, accertare il danno economico subito dalla società attrice a seguito del mancato utilizzo del mezzo aziendale TG. BD 412 CP dal giorno 21/02/2011 alla data del 04/03/2013 quantificato e contenuto in € 51.900,00; 2) per l'effetto, accertare il danno subito dalla società attrice, condannare il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno predetto o di quello rinveniente in corso di causa, contenuto nel limite di € 51.900,00 in favore della Società Agriconca di Romanazzi Tommaso & A. s.s., oltre interessi maturati dal sequestro del 21/02/2011, al soddisfo e rivalutazione monetaria; 3) condannare, quindi, il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara distrattaria";

che con nota del 31/05/2013 n. prot. 10547 a firma del Responsabile del I Servizio veniva richiesta al Comandante della P.M. apposita relazione riguardante il contenzioso in oggetto, utile alla predisposizione degli atti amministrativi volti alla costituzione in giudizio dell'Ente;

che con comunicazione interna a firma del Comandante della P.M. di Castellana Grotte si comunicava, tra l'altro, che "...la pretesa di controparte è infondata in fatto ed in diritto";

che con nota del 18/06/2013, numero di prot. 11530 il Responsabile del I Servizio precisava che l'Ufficio Contenzioso è venuto a conoscenza della controversia solo al momento della notifica di un atto di Precetto avvenuto in data 18/09/2012 in quanto:

a) mediante l'atto di precetto, l'Agriconca di Romanazzi Tommaso & A s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele, intimava al Comune, di pagare, in forza della sentenza di condanna n. 197/2011 resa il 14.12.2011 dal G.di P. di Putignano, (esecutiva per legge, giusta formula apposta in calce alla stessa in data 13.3.2012, già notificata in data 24.3.2012) la complessiva somma di € 484,19, oltre il costo di notifica, gli interessi ed ogni altra occorrenda a maturarsi;

b) l'Avv. Mele, difensore dell'Agriconea, contattato dall'ufficio contenzioso, forniva copia della sentenza con la relata di notifica al "Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco in carica, ivi portandola e consegnandola a mani di Bruno Simone, vigile, addetto alla ricezione atti in data 24.03.2012" avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada (irrogazione di sanzione poiché il veicolo viaggiava sprovvisto di copertura assicurativa);

c) da una attenta e minuziosa verifica fatta all'ufficio protocollo, la predetta sentenza n. 197/2011 notificata il 24.3.2012, non risultava protocollata in quanto mai pervenuta al predetto ufficio;

d) con nota prot. n. 16659 del 24.9.2012 l'Ufficio contenzioso chiedeva chiarimenti al Sig. Bruno in merito alla sentenza notificata e mai protocollata;

e) il Sig. Bruno, in riscontro alla richiesta di cui sopra, con nota datata 26.9.2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 27.9.2012 al n. 17006, agli atti d'ufficio, evidenziava, tra l'altro, che:

"- è prassi, non suffragata da alcun ordine di servizio scritto o disposizione, che l'ufficiale giudiziario rilasci atti presso il Comando di Polizia Municipale nei giorni e negli orari di chiusura dell'ufficio protocollo;

- quando questo avviene, è prassi dell'addetto ufficio del Comando di Polizia Municipale, di prendere materialmente gli atti e depositarli in una cartellina con la scritta "posta in uscita" allocata sul tavolo del Comandante, ravvisando in questa operazione una mera attività di traslazione fisica degli atti.....;

- che in data 24.03.2012 (sabato) lo scrivente, come da ordine di servizio del Comandante effettuava servizio di viabilità per il consueto settimanale in Piazza Della Repubblica – Trento – Volturno – Cavallotti dalle 07,30 alle ore 13,30;

- nell'ipotesi tutta da provare che l'atto in questione sia stato lasciato presso il Comando, l'unica operazione effettuata è ascrivibile all'inserimento nella cartellina di cui sopra, non ravvisando cioè operazione di ricezione in notifica come previsto dalla normativa di notifiche;

- per effetti del combinato disposto dell'articolo 7 comma 3 e articolo 9 della legge 65/1986, non risulta essere responsabile degli atti eventualmente depositati presso il Comando, ricoprendo la figura di operatore e non l'addetto al coordinamento e controllo, né di responsabile, né di comandante;

- allego documentazione provante quanto dichiarato, evidenziando che l'atto era a disposizione del comando di P.M."

f) successivamente, con Determinazione del I servizio n. 139 del 09/10/2012, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente si è provveduto a liquidare le spese derivanti dall'atto di precetto su richiamato;

g) che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 4 del 30/01/2013 ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. A) del D.lgs 267/2000;

che con Deliberazione di G.C. n. 115 del 11/09/2013 si è autorizzato il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nel giudizio promosso dalla Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s., innanzi al Tribunale di Bari, al fine di far valere le ragioni del Comune e di demandare al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento dell'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente, ad un difensore di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

che con Determinazione del I Settore n. 125 del 30/09/2013 si è affidato, all'Avv. Giuseppe Chiarelli con Studio legale in Martina Franca (TA) alla via Giuseppe Fanelli 31/B, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione nel procedimento promosso dalla Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele;

Dato atto che con PEC del 01/02/2017 n. prot. 1604, l'Avv. Giuseppe Chiarelli, ha comunicato che il Tribunale di Bari con Sentenza n. 112/2017 ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma di € 37.500,00 oltre interessi legali alla data della sentenza (13.01.2017) al soddisfo e spese legali, in favore di controparte, a titolo di risarcimento danni;

Vista, la fattura elettronica n. 40/2016 del 20.12.2016 trasmessa a mezzo Sid dall'Avv. Giuseppe Chiarelli per un importo complessivo di € 7.295,60 al lordo di CAP, IVA e r.d.i. per le sue competenze professionali

Tenuto conto che con Determinazione del I Settore n. 125/2013 è stata disposta al liquidazione a titolo di acconto per le competenze professionali dell'Avv. Giuseppe Chiarelli, della somma complessiva di € 1258,40;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto Il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità
per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

1. di prendere atto della Sentenza n. 112/2017 trasmessa con PEC del 01/02/2017 n. prot. 1604, dall'Avv. Giuseppe Chiarelli, con la quale il Tribunale di Bari ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma di € 37.500,00 oltre interessi legali alla data della sentenza (13.01.2017) al soddisfo e spese legali, in favore di controparte, a titolo di risarcimento danni;

2. di assumere impegno di spesa di €. **59,80** con imputazione **al cap. 124** del redigendo bilancio finanziario di previsione 2017/2019 anno 2017, dando atto che la somma di €. **7.235,80** risulta già impegnata al medesimo capitolo con determina n. 125/2013;

3. di liquidare, conseguentemente, vista la fattura elettronica n. 40/2016 20.12.2016, trasmessa a mezzo Sid dall'Avv. Giuseppe Chiarelli, con Studio in Martina Franca (TA) alla via G. Fanelli n. 31/B, la somma di €

7.295,60 inclusa di CAP, IVA e ritenuta d'acconto c.p.l. su c/c bancario avente IBAN: IT37G0578778930019571700122;

3. di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Settore- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.s./g.c.

Il Responsabile del I Settore
f.to Dott.ssa Giovanna AMODIO

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 07/03/2017 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 166/2017
LIR 96/2017
LIC 97/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 676

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 23/05/2017